

IN BREVE n. 006-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

PENSIONI - PERCHE' IL RISCATTO

Il riscatto ai fini previdenziali, il cui onere è totalmente deducibile ai fini fiscali, comporta col trascorrere del tempo un importo di incremento della pensione superiore a quello accertato al momento del riscatto. In particolare, per la pensione liquidata in forma retributiva, in conseguenza della retribuzione pensionabile più elevata per i possibili sviluppi di carriera, e per la pensione contributiva per gli incrementi sempre più elevati del montante per le rivalutazioni annuali.

Da tenere presente la non convenienza al riscatto nel trattamento retributivo i pensione qualora con il riscatto vengano superati i 40 anni di contributi per evitare per i periodi oltre i 40 anni accrediti irrilevanti nella liquidazione retributiva.

Ricordiamo che la nuova legge consente il riscatto del corso legale di laurea con conseguimento del diploma anche ai non assicurati. L'importo da versare all'INPS è di circa 4.500 euro pagabili in dieci anni senza interessi a rate mensili detraibile nella misura del 19 per cento dal genitore cui è a carico il beneficiario. I versamenti sono accantonati con sviluppo del montante negli anni successivi e sarà in seguito trasferito nella gestione nella quale l'interessato sarà iscritto.

RISARCIMENTO AL CHIRURGO INFORTUNATO

Il chirurgo che in seguito ad incidente stradale viene sollevato dal servizio in sala operatoria ha diritto al risarcimento del danno per ridotta capacità di guadagno anche se ha mantenuto il posto in ospedale per presunta riduzione delle prospettive future di guadagno (Cassazione 1690/08).

IL PARTO ANTICIPATO NON RIDUCE IL CONGEDO DI MATERNITA'

L'astensione obbligatoria postpartum di tre mesi decorre dal giorno dopo l'evento e i giorni non goduti prima del parto presunto (due mesi) vanno aggiunti.

Congedo di maternità - Art. 16 del TU della maternità (DLgs 151/2001):

Divieto di adibire le donne al lavoro

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quante previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la, data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto;
- d) *durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.*

RETRIBUZIONI MINIME 2008

Con la circolare 11 del 1 febbraio 2008 L'INPS comunica in base all'indice di svalutazione 2008, calcolato nella misura dell' 1,7%, il limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

IN ALLEGATO A PARTE INPS Circolare n. 11 del 1.2.08 (documento 022)

AGENZIA ENTRATE - REGIME SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, previsto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria per l'anno 2008.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 7/E del 28.1.08 (documento 023)

In particolare, si sottolineano questioni aperte sul regime dei minimi. E' consigliabile nel regime dei minimi tenere ancora una contabilità. Infatti troppe sono le situazioni da tenere sotto controllo durante la permanenza nel regime: la tenuta dei registri IVA può essere utile per monitorare il rispetto del limite dei ricavi e dei compensi e soprattutto nell'ipotesi del superamento del limite dei 45mila euro per procedere a quel punto alla determinazione del reddito di periodo.

LA BUONA PENSIONE NON E' UN DIRITTO

La Corte dei conti, sezione I^a giurisd. di appello, nella sentenza 22.1.2008 n. 46 afferma: il legislatore ha il potere di innovare anche con effetti peggiorativi la disciplina legale in vigore in tema pensionistico. Infatti non esisterebbe un diritto costituzionalmente garantito all'ottenimento di una "buona" pensione, essendo i criteri di determinazione del quantum pensionistico affidati alla mutevole disciplina positiva.

In altre parole la pensione è un diritto, il suo importo no: esiste però la legittima aspettativa del lavoratore al futuro trattamento di pensione in base ai sacrifici contributivi!

IN ALLEGATO A PARTE - Conte dei conti sez.1 d'Appello Sent. 46/2008 (documento 024)

Si legge inoltre nella documentazione delle discussioni per il provvedimento interministeriale (lavoro-economia) del 29 novembre 2007 in pubblicazione sulla GU numero 31 per i bilanci tecnici delle Casse privatizzate: al fine di assicurare l'equilibrio finanziario, qualora necessario, gli enti potranno adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e dei coefficienti di rendimento nel rispetto dei principi del pro-rata e in relazione alle anzianità contributive già maturate. Per consentire la verifica delle prestazioni il bilancio tecnico dovrà essere correlato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari.

ADOZIONI - NOTA INPS SU CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA' e PARENTALE

L'INPS, con circolare n. 16 del 4 febbraio 2008, ha fornito alcuni chiarimenti per il congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti (art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Finanziaria 2008); ciò in considerazione della sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.L.vo 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

In caso di adozione di minore, il congedo di maternità spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero. Nell'ipotesi di affidamento il congedo spetta invece per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento.

il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato. L'indennità del 30% della retribuzione spetta per i primi sei mesi (globalmente tra padre e madre) di congedo parentale se fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nella nuova famiglia

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare numero 16 del 4.2.2008 (documento 025)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Amintore Fanfani

Data di emissione il 6 febbraio 2008

Borsa Italiana

Data di emissione il 8 febbraio 2008

Olivetti

Data di emissione il 12 febbraio 2008